

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione con la quale la Commissione giudicatrice del concorso COM/A/2/02 attribuisce al ricorrente, per la fase di preselezione, un numero di punti insufficienti per consentirgli di essere ammesso alle successive prove del detto concorso.

Dispositivo dell'ordinanza

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 106 del 30.4.2004

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 8 dicembre 2005
— Moren Abat/Commissione**

(Causa T-92/04) (¹)

(«**Dipendenti — Concorso generale — Domande a scelta multipla — Esattezza delle risposte del formulario di correzione — Ricorso manifestamente infondato**»)

(2006/C 48/62)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Marta Cristina Moren Abat (Bruxelles, Belgio)
[Rappresentante: G. Lebitsch]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: H. Krämer, assistita da B. Wägenbaur, avvocato]

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione con la quale la Commissione giudicatrice del concorso COM/A/1/02 attribuisce alla ricorrente, per la fase di preselezione, un numero di punti insufficienti per consentirle di essere ammessa alle successive prove del detto concorso.

Dispositivo dell'ordinanza

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 118 del 30.4.2004

Ordinanza del Tribunale di primo grado 28 novembre 2005 — EEB e a./Commissione

(Procedimento T-94/04) (¹)

(«**Ricorso di annullamento — Eccezione di irricevibilità — Direttiva 2003/112/CE — Legittimazione ad agire**»)

(2006/C 48/63)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: European Environmental Bureau (EEB) (Bruxelles, Belgio), Pesticides Action Network Europe (Londra, Regno Unito), International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers' Associations (IUF) (Ginevra, Svizzera), European Federation of Trade Unions in the Food, Agricultural and Tourism sectors and allied branches (EFFAT) (Bruxelles), Stichting Natuur en Milieu (Utrecht, Paesi Bassi) e Svenska Naturskyddsföreningen (Stoccolma, Svezia) [Rappresentanti: sigg. P. van den Biesen, G. Vander-sanden e B. Arentz, avocats]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentante: sig. B. Doherty, agente]

Interveniente a sostegno della convenuta: Syngenta Ltd (Guilford, Regno Unito) [Rappresentanti: sigg. C. Simpson, solicitor, e D. Abrahams, barrister]

Oggetto

Domanda di annullamento della direttiva della Commissione 1° dicembre 2003, 2003/112/CE, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva paraquat (GU L 321, pag. 32)

Dispositivo dell'ordinanza

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) I ricorrenti sopporteranno, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Commissione.
- 3) L'interveniente sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 106 del 30.4.2004